



**La Formazione Continua degli
Ingegneri**
Ing. Pasquale Capezzuto
Vice Presidente

L'Ingegnere e l'indipendenza di giudizio



CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI OIBA

L'Ingegnere deve ispirare l'esercizio della professione ai principi di autonomia intellettuale , trasparenza, lealta' e qualita' della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

L'autonomia intellettuale si rafforza con la competenza professionale .

La formazione continua per gli ingegneri



Il Codice Deontologico degli Ingegneri (1993) poneva già in capo agli iscritti all'Albo l'obbligo di "migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione" (punto 1.6)

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI OIBA

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

- 7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.
- 7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.
- 4.1 L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

Come nasce l'obbligo ?

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 7 – Formazione Continua

1) Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

L'intento della legge è quello di perseguire l'obiettivo del corretto esercizio della professione e dell'adeguamento del livello di competenza e preparazione dei professionisti, **a garanzia della tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e del benessere della collettività**.

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



**L'obbligo di aggiornamento della
competenza professionale
riguarda
tutti gli ingegneri iscritti agli Albi
e
decorre
dal 1° gennaio 2014**

“professionista” = **l'esercente la “professione regolamentata”**,
ossia l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è
consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi
subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al
l'accertamento delle specifiche professionalità (DPR
137/2012 – art. 1, comma 1)

Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

16 MANCATO ASSOLVIMENTO OBBGLIO FORMAZIONE SU ETICA E DEONTOLOGIA

16.1 Per gli iscritti successivi alla data dell'1 gennaio 2014 che non rispettano l'obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, sono previste le sanzioni descritte all'art. 12 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Per coloro che alla data del 31 dicembre non hanno assolto all'obbligo di cui sopra, è possibile acquisire successivamente i CFP necessari, fermo restando il regime sanzionatorio previsto.

16.2 I CFP relativi ai corsi per deontologia sono riconosciuti a tutti i partecipanti indipendentemente dalla data di iscrizione all'ALBO.

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



“Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 07.08.2012, n. 137.

“Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di ingegnere;

“Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

“Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di ingegnere

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



Tutti i professionisti iscritti all'Albo sono soggetti alla formazione, non solo coloro che esercitano la libera professione

Dipendente Pubblico

I dipendenti pubblici, in quanto chiamati a svolgere per l'ente di appartenenza attività riservate, sono tenuti all'obbligo della formazione continua.

Anche in capo ad un dipendente del Comune/Regione/Stato, il quale non firma nulla perché firmano i suoi responsabili

Dipendente Ministeriale, timbra e firma per lo stato

non è necessaria l'iscrizione all'albo per il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore

- se questi siano ingegneri o architetti dello Stato
 - in relazione alle opere eseguite per conto dello Stato
- (art. 2, comma 3, della l. 5 novembre 1971, n. 1086)

Qualora il professionista sia iscritto all'Albo, quest'ultimo ha "l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



I dipendenti pubblici sono tenuti a sottostare al regolamento della formazione continua solo nella misura in cui **“esercitano una professione regolamentata** per il cui esercizio è indispensabile l’iscrizione all’Ordine Professionale”

Art. 24 c.3 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da **dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.**

L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale



Determinazione n. 1096 del 26/10/2016

Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016)

2.5. Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un **tecnico abilitato all'esercizio della professione** o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale.)

La regolamentazione nazionale del C.N.I.

Art. 7 comma 3 del D.P.R. 137

Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- c) il valore del credito formativo professionale quale unita' di misura della formazione continua.

Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale

(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del
15-07-2013)

Il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale del C.N.I.

Formazione Continua

Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Anno CXXXIV - Numero 13
Roma, 15 luglio 2013
Pubblicato il 15 luglio 2013



BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

La regolamentazione nazionale del C.N.I.



LINEE DI INDIRIZZO

(approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013)

del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013)

LINEE DI INDIRIZZO 2

FB/U/2014
Circ. n. 376/XVIII Sess.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA A DISTANZA PER
L'APPRENDIMENTO NON FORMALE

LINEE DI INDIRIZZO 3

Circ. n. 445/XVIII Sess.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
31/10/2014 U-ss/6249/2014

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
29/04/2016 U-ss/2427/2016



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Circ. n. 722 /XVIII Sess.

LINEE DI INDIRIZZO 4



https://www.tuttoingegnere.it/images/publicazioni_cni/10_CNI-FORMAZIONE_WEB_.pdf

Compiti del CNI



Emanazione di linee di indirizzo e aggiornamento del regolamento

Controllo e monitoraggio dell'offerta formativa

Riconoscimento dei corsi a distanza o frontali a carattere sovraterritoriale

Istituzione e gestione banca dati on line di tutte le attività formative

Coordinamento della certificazione volontaria delle competenze

Autorizzazione ad associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti come formatori

Riconoscimento di attività non comprese nell'allegato A

Anagrafe nazionale dei crediti

La formazione continua

Dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di formazione ed aggiornamento.

La misurazione dell'aggiornamento è fatta con il sistema "a sottrazione".

E' previsto un accredito iniziale di CFP all'atto dell'iscrizione e con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, a scelta dell'iscritto.

Per svolgere la propria attività professionale il professionista iscritto all'Albo debba possedere ad inizio anno un numero minimo di crediti formativi professionali, stabilito in 30 crediti.

L'unità di misura della formazione professionale continua è il Credito formativo professionale (CFP).

Per poter esercitare la professione è necessario disporre di un minimo di 30 CFP.

I crediti formativi professionali



L'aggiornamento della Competenza professionale avviene attraverso attività atte ad accrescerla **“in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali”**.

Il suddetto livello minimo di 30 CFP serve dunque a garantire un livello di aggiornamento sufficiente ad esercitare la professione tenuto conto dell'interesse primario di tutela dell'interesse collettivo.

Nel corso dell'anno l'iscritto può conseguire crediti formativi professionali mediante attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale.

Il conteggio totale dei crediti maturati da ogni singolo professionista viene effettuato una sola volta per anno solare alla data del primo gennaio.

La formazione continua



Non vi è alcun obbligo di scelta tra tipologie di attività aggiornamento professionale continuo, né in termini assoluti né percentuali, ovvero non viene indicata alcuna percentuale obbligatoria sul totale dei crediti acquisiti da ottenere mediante una specifica tipologia di attività.

L'iscritto è libero di conseguire crediti formativi professionali in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione ovvero di scegliere le attività di aggiornamento esclusivamente sulla base delle proprie necessità ed interessi.

Fanno eccezione alla regola i 5 crediti formativi professionali di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dai nuovi iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

La P.A. o i committenti privati possono chiedere dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo della formazione ed aggiornamento della competenza.

Come conseguire i Crediti Formativi Professionali



Al 1° gennaio 2014, a tutti i professionisti iscritti all'Albo
Crediti sono stati attribuiti 60 CFP

Al 31 dicembre di ogni anno vengono detratti ad ogni iscritto
30 CFP dal totale posseduto

Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate
ulteriori detrazioni.

Il numero massimo di CFP cumulabili è 120

Come assolvere agli adempimenti ?

Dal 1-01-2014 l'ingegnere iscritto all'Albo, per esercitare la professione deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP (Credito Formativo Professionale)

CFP iniziali al momento dell'iscrizione all'Albo:

- 1) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- 2) in caso di prima iscrizione all' Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP
- 3) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP
- 4) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP

Il totale dei CFP ne comprende 5 relativi all'area tematica «Etica e deontologia professionale», che devono, però, essere conseguiti, entro l'anno solare successivo a quello di iscrizione, tramite la partecipazione ad appositi corsi.

Attività di aggiornamento professionale continuo

TABELLA 'A' Regolamento

non formale (art.4);
informale (art.5);
formale (art.6).

Gli ordini territoriali



Gli Ordini territoriali occupano una posizione centrale nel Sistema di formazione continua in ingegneria.

Il Regolamento ha riconosciuto agli Ordini territoriali il duplice ruolo di “organizzatore” delle attività formative dirette ai professionisti e di “soggetto controllore” della responsabilità scientifica e dell’effettiva efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze.

Sono gli Ordini territoriali che assegnano i crediti formativi professionali a tutte le attività formative programmate sul loro territorio.

I crediti assegnati hanno validità sull’intero territorio nazionale e le attività si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini.

CHI PUO' ORGANIZZARE LE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO ?

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, frontale o a distanza, sono organizzate da:

- Ordini territoriali;
- associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti, previa autorizzazione del CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

Gli Ordini territoriali non hanno bisogno dell'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza.

CHI PUO' ORGANIZZARE LE ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO ? L.I. 3

- **DEFINIZIONE soggetti formatori**

Nel presente punto il termine "soggetto formatore" verrà utilizzato per indicare gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati dal CNI ad organizzare eventi formativi non formali. Il "soggetto formatore" è quindi un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in ingegneria, riconosciuto come tale ai sensi del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013.

- **PRINCIPI GENERALI**

I "soggetti formatori" devono garantire che gli eventi formativi da loro organizzati non siano finalizzati ad interessi commerciali nel settore dell'ingegneria. Al fine di evitare condizionamenti occulti tutte le forme di collaborazione e di sponsorizzazione devono essere improntate ai seguenti principi:

- 1) Evidenza: tutti i partecipanti ad un evento devono essere chiaramente informati della presenza di sponsor o della collaborazione con soggetti terzi;
- 2) Trasparenza: tutti i rapporti di collaborazione e sponsorizzazione devono essere regolamentati;
- 3) Regolamentazione: per tutti gli eventi devono essere regolamentate le modalità delle forme di pubblicità e sponsorizzazione.

Quali attività consentono l'aggiornamento ?

Per poter dare diritto al Conseguimento dei CFP, un corso/seminario deve essere Organizzato dall'Ordine Territoriale (riconosciuto d'ufficio come Ente formatore dal Ministero) o da Enti/Aziende regolarmente accreditati dal CNI per svolgere attività di formazione agli iscritti a livello nazionale o solo a livello locale previa validazione e riconoscimento di ogni singola iniziativa da parte dell'Ordine Territoriale.

- **DIVIETO DI ACCREDITAMENTO CORSI ORGANIZZATI DA SOGGETTI NON AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13 DEL 15/07/2013.**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento è fatto divieto per i soggetti formatori di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso di eventi che rilasciano crediti formativi l'organizzatore deve essere esclusivamente il soggetto formatore stesso che quindi rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI.

I PROVIDERS AUTORIZZATI

L'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, è concessa dal CNI a associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, sulla base delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa proposta.

Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere detta autorizzazione devono presentare apposita istanza al CNI, recante le informazioni di cui all'Allegato B del Regolamento.

CONVENZIONI L.I.4

AUTORIZZAZIONI

Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui operi in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei CFP per le attività formative stesse.

Ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale.

Le attività formative di un ente o un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza delle cooperazione o convenzione (menzionate), rientrano ai 15 CFP/anno, legate all'attività.

14 RICONOSCIMENTO DI CFP PER DIPENDENTI ATTRAVERSO CONVENZIONE

14.1 La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o Ordine territoriale, non può essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all'azienda non autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

14.2 È possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l'utilizzo di docenti esterni qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui presta lavoro.

L'organizzazione degli eventi formativi



Per essere un evento formativo l'evento deve essere presente sulla piattaforma del CNI.

L'iscritto deve attestare la presenza all'evento all'inizio ed al termine nei modi previsti .

E' necessaria la presenza continuativa all'evento.

Nel caso di eventi su piu' giornate e' necessaria la presenza per almeno il 90% del tempo.

Nel caso di seminari si valuta la qualita' formativa dell'evento.

La piattaforma del C.N.I.

Le attività connesse all'applicazione del Regolamento e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal CNI, con l'ausilio della Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria.

La Piattaforma CNI: <http://www.formazionecni.it/>



The screenshot displays the website for the Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). The header includes the logo of the Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria and the CNI logo. A navigation menu on the left lists: Home, Registrazione, Provider, Normativa, Moduli e manuali, FAQ, and Contatti. The main content area is divided into two columns: 'news' and 'eventi'. The 'news' section shows a list of articles with dates and titles, such as 'Legge di stabilità, per gli ingegneri servono interventi "choc"'. The 'eventi' section features a carousel with a slide for the 'XXV Convegno Nazionale di GEOTECNICA' dated 04/06/2014. Below these sections are two search forms: 'Ricerca eventi' with fields for 'Titolo' and 'Regione', and 'Albo dei provider' with fields for 'Ragione sociale' and 'Regione'. Both search forms include 'Ricerca' and 'Ricerca avanzata' buttons. A footer at the bottom of the page provides contact information: via IV Novembre 114, 00187 Roma - Tel. +39066976701 - Fax. +390669767048/49 - E-Mail segreteria@cni-online.it PEC segreteria@ingpec.eu.

La piattaforma del C.N.I.

La Piattaforma CNI

Sono stati trovati 5 eventi

Ricerca

La Formazione continua per gli ingegneri: incontro con gli iscritti.

Provider: Ordine degli Ingegneri di Bologna

Luogo: Strada maggiore 13 40125 Bologna (BO) - Sede dell'ordine

Codice Evento: 530 - 2014 Edizione N° 1  Dal 08/04/2014  al 08/04/2014

 Quota di partecipazione: € 0 Crediti: 3 Ore: 3 Minuti: 0 Tipo Evento: Convegni, conferenze ed altri eventi

 Segr. Organizzativa: E-mail assiabo@tin.it Tel.: 051231815

Settori:

Ingegneria Civile e Ambientale - Ingegneria Industriale - Ingegneria dell'Informazione

La sostenibilità del benessere dimensione ambientale, sociale ed economica dell'efficienza energetica e acustica per migliorare il comfort abitativo

Provider: Ordine degli Ingegneri di Bologna

Luogo: Via dell'Arcoveggio 49/5 40128 Bologna (BO) - Centro congressi 7 gold

Codice Evento: 214 - 2014 Edizione N° 1  Dal 10/04/2014  al 10/04/2014

 Quota di partecipazione: € 0 Crediti: 3 Ore: 3 Minuti: 0 Tipo Evento: Convegni, conferenze ed altri eventi

 Segr. Organizzativa: E-mail eventi@anit.it Tel.: 0289415126

Settori:

Ingegneria Civile e Ambientale - Ingegneria Industriale - Ingegneria dell'Informazione

INNOVAZIONE & HEALTHCARE BUILDING

Provider: Ordine degli Ingegneri di Bologna

Luogo: Via G. Zaccherini Alvisi 16 40138 Bologna (BO) - AEMILIA HOTEL

Codice Evento: 529 - 2014 Edizione N° 1  Dal 11/04/2014  al 11/04/2014

 Quota di partecipazione: € 0 Crediti: 6 Ore: 8 Minuti: 0 Tipo Evento: Seminari formativi

 Segr. Organizzativa: E-mail daniela.pedrin@aosp.bo.it Tel.: 0516361242

Settori:

Ingegneria Civile e Ambientale - Ingegneria Industriale - Ingegneria dell'Informazione

Gli eventi formativi

	Verifica frequenza	Dimostrazione dell'apprendimento (*)	Numero massimo partecipanti	Numero massimo di CFP
Corso	Si	Si	100	-
Seminario	Si	No	200	-
Convegno	Si	No	Nessun limite	3/evento; 9/anno

Se per tutte e tre le tipologie è resa obbligatoria la verifica della presenza, la dimostrazione dell'apprendimento riguarda i soli corsi non essendo prevista per seminari e convegni.

Il numero di crediti trova un limite per i soli convegni per i quali possono essere attribuiti massimo 3 crediti ad evento e 9 crediti anno.

Scheda di valutazione evento FRONTALE

Titolo dell'Evento Formativo _____

DATA _____ SEDE _____

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' FORMATIVA PERCEPITA

I - ASPETTI GENERALI

1. Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alle sue necessità di aggiornamento?

Non rilevante				Molto rilevante
1	2	3	4	5

2. Come valuta la qualità educativa di questo evento?

Non rilevante				Molto rilevante
1	2	3	4	5

3. Come valuta la utilità di questo evento per la sua formazione/aggiornamento?

Insufficiente				Molto utile
1	2	3	4	5

4. Ritene nel programma o nell'evento ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o non corrette per influenza dello sponsor o altri interessi commerciali?

No				Molto e rilevanti
1	2	3	4	5

1 = valutazione MINIMA... 10 = MASSIMA

II - Docenza

a - Competenze disciplinari specifiche

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

b - Competenza comunicativa e linguistica: chiarezza, precisione ed efficacia delle esposizioni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

c - Competenza emozionale e relazionale: creazione e mantenimento di un clima piacevole e favorevole all'apprendimento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

III - Metodologia

a - Interazione e orientamento al feed-back: ascolto, valorizzazione e coinvolgimento dei Partecipanti

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Gli eventi formativi

REQUISITO OBBLIGATORIO	CORSI DI FORMAZIONE	SEMINARIO	CONVEGNO
1. Numero massimo partecipanti	100	200	illimitato
2. Accertamento efficacia formativa dei partecipanti con modalità a scelta dell'organizzatore (test, colloquio, prova pratica, ...) con obbligo di superamento per l'ottenimento dei CFP	si	facoltativa	non prevista
3. Valutazione qualità percepita dal partecipante su alcuni aspetti del corso (organizzazione, docenti, qualità interventi,...) con modello preimpostato dal CNI	si	si	non prevista
4. Alla fine del corso l'organizzatore deve inviare report riassuntivo sulla valutazione percepita dai partecipanti compilando schema online	si	si	non previsto
5. Caricamento nella piattaforma informatica dell'anagrafe eventi dei curricula dei docenti/relatori	si	si	non previsto
6. Caricamento nella piattaforma informatica dell'anagrafe eventi del curriculum del responsabile scientifico	si	si	si
9. Rilevamento presenza per intera durata evento	si	si	si
7. Durata oraria max della parte formativa	illimitata	6 H	illimitato
8. CFP max erogabili (sempre con il criterio di 1H-1CFP)	illimitati	6	3

Conseguire i CFP



Non è necessario comunicare niente all'Ordine

L'attestato va conservato ma non è necessario inviarne copia

Se i CFP non venissero attribuiti accertarsi di averne i requisiti previsti dal regolamento e linee guida (es. superato limite di 9 CFP/anno per convegni)

LINEE GUIDA RS TUTOR



Il **responsabile scientifico** dell'evento e' la figura che garantisce con la sua esperienza e autorevolezza il contenuto scientifico dell'evento stesso .

La nomina avviene : in primis tra i Consiglieri , meglio se competenti nella materia dell'evento , tra i componenti delle Commissioni dell'Ordine competenti per tema, tra gli iscritti contattati e resisi disponibili .

Compiti: cura i rapporti con i partners o gli sponsors per l'organizzazione dell'evento, valuta preliminarmente i contenuti (slides) delle presentazioni e del materiale didattico a fornirsi e richiede eventuali modifiche e/o integrazioni ai docenti ed ai partners (scientifici, tecnologici, organizzativi) .

Trasmette alla Commissione per tramite del personale di segreteria addetto una valutazione complessiva della validita' formativa dell'evento .

Il **Tutor** è la figura che media tra i frequentanti l'evento e il docente/i e il conduttore/i degli interventi formativi. Il tutor ha una relazione diretta con i partecipanti per cogliere al meglio le loro esigenze formative e comunicarle ai docenti e ai conduttori degli interventi .

La nomina avviene : in primis tra i Consiglieri , meglio se competenti nella materia dell'evento , tra i componenti delle Commissioni dell'Ordine competenti per tema, tra gli iscritti contattati e resisi disponibili .

Compiti : presenza all'evento e fa da tramite tra il docente ed i frequentanti , controlla che sia somministrata la verifica dell'efficacia formativa ove prevista. Si assicura che siano forniti i materiali didattici e le presentazioni ai discenti. Controlla nel corso dell'evento il rispetto delle regole del contratto di partenariato o sponsorizzazione da parte dei partners o sponsors. Valuta ogni problematica sorta nel corso dell'evento e l'idoneita' della sede e relaziona al Coordinatore della Commissione formazione per eventuali interventi necessari, anche con il personale di segreteria.

Corsi abilitanti e CFP



I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (come, ad esempio, quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e di prevenzione incendi ex D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi crediti formativi professionali esclusivamente **se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'art.7 del Regolamento.**

L'attività di formazione continua

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
		Brevetti		10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior		3 CFP	
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso	

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

Quali attività ?

ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

(rif. D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13)

- **NON FORMALE:** apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da qualsiasi soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- **INFORMALE:** apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- **FORMALE:** apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio

APPRENDIMENTO NON FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP/evento; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		valutati caso per caso

Come assolvere agli adempimenti ?

APPRENDIMENTO NON FORMALE

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI.

I CFP rilasciati dall'Ordine Territoriale hanno validità sull'intero territorio nazionale.

Agli iscritti all'Albo che faranno i docenti nei corsi per apprendimento non formale saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno.

L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.

Per gli iscritti che lavorano all'estero, il CNI sta predisponendo delle linee di indirizzo

APPRENDIMENTO NON FORMALE L.I.4

21 RICONOSCIMENTO CFP PER EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO

21.1 Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell'evento, sono classificati sempre come Convegni. È fatto divieto organizzare eventi all'interno di stand di Aziende/ENTI.

21.2 Possono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti non in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

21.3 In caso di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 di cui sopra, la richiesta di riconoscimento può essere inoltrata in alternativa all'Ordine territoriale competente.

22 RICONOSCIMENTO CFP PER CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

22.1 In caso di Congressi Nazionali o Internazionali, o eventi nazionali, di alta rilevanza per il settore dell'ingegneria è possibile riconoscere CFP anche nel caso di organizzatori non autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

22.2 La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

22.3 Il riconoscimento dei CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.

APPRENDIMENTO NON FORMALE L.I. 4

21 RICONOSCIMENTO CFP PER EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO

21.1 Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell'evento, sono classificati sempre come Convegni. È fatto divieto organizzare eventi all'interno di stand di Aziende/ENTI.

21.2 Possono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti non in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

21.3 In caso di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 di cui sopra, la richiesta di riconoscimento può essere inoltrata in alternativa all'Ordine territoriale competente.

22 RICONOSCIMENTO CFP PER CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

22.1 In caso di Congressi Nazionali o Internazionali, o eventi nazionali, di alta rilevanza per il settore dell'ingegneria è possibile riconoscere CFP anche nel caso di organizzatori non autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

22.2 La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata al CNI con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.

22.3 Il riconoscimento dei CFP è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.

APPRENDIMENTO NON FORMALE L.I. 4

23 RICONOSCIMENTO CFP PER DIMOSTRAZIONI TECNICHE

23.1 Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così ripartito:

- 1 Credito formativo professionale = 1 ora evento;
- Massimo 2 Crediti formativi professionali per singolo evento;
- Categoria Crediti formativi professionali = Convegni;
- Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore.

23.2 Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l'organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.

23.3 Successivamente all'autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei Crediti formativi professionali sarà a cura del CNI e degli Ordini territoriali. I CFP sono caricati nell'Anagrafe dai soggetti organizzatori.

24 RICONOSCIMENTO CFP PER FORMAZIONE POST VENDITA

24.1 Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile riconoscere CFP come segue:

- n. 1 CFP per ora di formazione per max 5 CFP anno;
- il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta dall'azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato.

24.2 I CFP sono caricati nell'anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI.

APPRENDIMENTO INFORMALE

		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento informale	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP/anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP/pubblicazione
		Brevetti		10 CFP/brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior		3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		valutati caso per caso

APPRENDIMENTO INFORMALE L.I.3

4) APPRENDIMENTO INFORMALE: Certificazione competenze

Per l'anno 2015, sarà possibile il rilascio di CFP a seguito di certificazione delle competenze rilasciata dagli Ordini territoriali. Le certificazioni delle competenze saranno periodicamente verificate ed autorizzate da parte dell'Agenzia Nazionale delle Competenze istituita dal CNI.

5) APPRENDIMENTO INFORMALE: Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria.

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su una delle riviste comprese tra quelle riconosciute dall'ANVUR per l'area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione. La data da considerare è quella della pubblicazione della relativa rivista. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti. L'elenco delle riviste sarà periodicamente aggiornato annualmente.

Saranno riconosciuti 5 CFP per la pubblicazione di manuali, libri, monografie, ricerche e studi per i quali siano state assolte le formalità previste sia dall' ex art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare – prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia da quelle previste dall'ex art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, nonché dell'anno di effettiva pubblicazione). Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

APPRENDIMENTO INFORMALE L.I.3

6) APPRENDIMENTO INFORMALE: Brevetti nell'ambito dell'ingegneria

Saranno riconosciuti 10 CFP per ogni brevetto dotato di attestato di concessione emesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o da equivalente struttura per brevetti internazionali. La data da considerare è quella dell'emissione dell'attestato di concessione. Per il riconoscimento dei CFP occorre compilare la relativa modulistica ed inviarla telematicamente all'anagrafe nazionale dei crediti.

7) APPRENDIMENTO INFORMALE: Partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche nell'ambito dell'ingegneria.

Per l'anno 2014, da diritto all'ottenimento di 5 CFP la partecipazione qualificata ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche istituite esclusivamente dai seguenti organismi: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, UNI (Ente Italiano di Normazione), Consiglio superiore lavori pubblici, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed equivalenti italiani ed esteri. Al fine del riconoscimento è necessario che l'incarico sia stato ricoperto per almeno 4 mesi nel corso dell'anno solare, e che l'attività connessa sia stata effettivamente svolta.

8) APPRENDIMENTO INFORMALE: Partecipazione a commissioni di esami di stato per l'esercizio della professione di ingegnere

Sono riconosciuti 3 CFP per singola sessione di esame di stato. Ai fini dell'assegnazione come anno di riferimento si considera quello della sessione di esame. I CFP sono assegnati sia a membri effettivi che aggregati. Per i supplenti, la condizione per aver diritto ai CFP è di aver partecipato ai lavori nella sessione d'esame.

9) APPRENDIMENTO INFORMALE: Partecipazione a interventi di carattere sociale

Sono riconosciuti CFP per la partecipazione ad interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali individuati di volta in volta dal CNI, con specifico provvedimento. Nell'individuare i singoli

APPRENDIMENTO INFORMALE L.I.3



20 APPRENDIMENTO INFORMALE: Pubblicazioni qualificate nell'ambito dell'ingegneria.

Saranno riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate da **SCOPUS** o Web of Science e/o inserite nell'elenco dall'**ANVUR** per l'area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono altresì riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.

APPREDIMENTO INFORMALE AUTOCERTIFICAZIONE AL CNI



15) ESONERO E AGGIORNAMENTO INFORMALE CONSEGUENTE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PROFESSIONALE (15 CFP)

È possibile usufruire dei 15 CFP per l'aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa - professionale solo se tale attività è stata svolta per almeno 6 mesi nel corso dell'anno al netto di eventuali esoneri.

Ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all'Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un'autocertificazione, nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP (seguirà apposita linea di indirizzo da parte del CNI)

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO INFORMALE - ATTIVITA' PROFESSIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO -

(Art.5 c.1 e All.A del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" degli ingegneri)

APPREDIMENTO INFORMALE AUTOCERTIFICAZIONE AL CNI



A partire del 05/12/2016 e **fino al 31/03/2017** gli **Ingegneri possono compilare** esclusivamente attraverso il portale www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nel 2016. Il modello, con le relative modalità di invio, è disponibile in allegato alla presente notizia.

Sempre a partire dalla data del 05/12/2016 è possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP per le altre attività sopra menzionate.

APPRENDIMENTO FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento formale	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

APPRENDIMENTO FORMALE L.I. 3 L.I.4



10) APPRENDIMENTO FORMALE: FREQUENZA DI MASTER DI I° E II° LIVELLO E DOTTORATO DI RICERCA

Per Master / Dottorati di ricerca di durata diversa da quella annuale, l'attribuzione dei CFP sarà determinata come segue: 2,5 CFP per mese.

11) APPRENDIMENTO FORMALE: FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI CON ESAME FINALE

Per frequenza a corsi di qualunque tipologia organizzati da una singola Università saranno riconosciuti i CFP nella misura seguente, a condizione che il corso preveda un esame finale; l'attribuzione dei CFP è condizionata al superamento dell'esame finale.

1 CFP = 1CFU con massimo 10 CFP per esame;

Il numero di CFP di cui sopra, non può superare il numero di 15 per anno.

7. MASTER

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti in Italia e all'estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell'esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.

APPRENDIMENTO FORMALE L.I. 3 L.I.4



6. CREDITI FORMALI

Le istanze di riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il corso è terminato.

8. BREVETTI

Sono concessi CFP oltre al titolare anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

9. STAGE e TIROCINII

9.1 Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali, possono essere riconosciuti i seguenti CFP:

- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- massimo uno stage per anno solare;
- nel caso di stage svolti all'estero è possibile assegnare i 5 CFP per stage di durata minima di due mesi.

9.2 Ai fini del riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui è stato terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza completa di:

- descrizione tirocinio svolto;
- lettera a firma del legale rappresentante o suo delegato dell'Ente/azienda che ha ospitato il professionista attestante il reale svolgimento dello Stage;

APPRENDIMENTO FORMALE L.I. 3 L.I.4



10) APPRENDIMENTO FORMALE: FREQUENZA DI MASTER DI I° E II° LIVELLO E DOTTORATO DI RICERCA

Per Master / Dottorati di ricerca di durata diversa da quella annuale, l'attribuzione dei CFP sarà determinata come segue: 2,5 CFP per mese.

11) APPRENDIMENTO FORMALE: FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI CON ESAME FINALE

Per frequenza a corsi di qualunque tipologia organizzati da una singola Università saranno riconosciuti i CFP nella misura seguente, a condizione che il corso preveda un esame finale; l'attribuzione dei CFP è condizionata al superamento dell'esame finale.

1 CFP = 1CFU con massimo 10 CFP per esame;

Il numero di CFP di cui sopra, non può superare il numero di 15 per anno.

7. MASTER

Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore) svolti in Italia e all'estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD. Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell'esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.

Conseguire i CFP L.I.4



10. RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

10.1 Gli attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato (all.1 – Attestato di partecipazione). L'attestato può essere rilasciato esclusivamente a firma del legale rappresentante del Provider o Ordine.

10.2 Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato inserire nell'attestato i loro loghi/Ragione Sociale/nome Ente. È fatto divieto per i partner e sponsor rilasciare attestati di partecipazione anche se distinti da quello rilasciato dal Provider.

11. RILASCIO CFP PER CORSI ABILITANTI RELATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 818 /84

È possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno all'art. 4 comma 3.

Il portale "mying"

È istituita presso il CNI un'anagrafe nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.


- Tale anagrafe certifica gli **obblighi formativi dei singoli iscritti** ed è **accessibile sia dagli Ordini territoriali, sia dai singoli iscritti** che intendano verificare i propri CFP.
- Il **soggetto formatore**, al termine delle singole attività formative, consegna ai partecipanti il relativo **attestato** e invia telematicamente all'anagrafe stessa l'**elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi**.

- È istituita presso il CNI una **banca dati, consultabile on-line**, di tutte le **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**, complete dei **corrispondenti CFP**.
- A tale riguardo, gli **Ordini territoriali** hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di **attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale**.

ANAGRAFE NAZIONALE CREDITI FORMATIVI

Manuale utente

Crediti Validati				
ANNO ▲	CFP	NF	INF	FOR
2015 >	109	0	0	0
2014 >	60	64	15	0



Formazione CNI 4:29 AM 32% 🔋

Accedi al sistema

Richiesta credenziali

In caso di inserimento tramite email viene da quella conosciuta al proprio Ordine, è necessario compilare la procedura con il caricamento di una copia del proprio documento di identità.

Dati Iscritto:

Codice Fiscale

Scritto all'ordine di

Numero telefono

Email (-)

Richiedi

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il presente sito è P.O. (P.O. di P.O.) e non è un sito di vendita di crediti non verificati

VIA IV Novembre 11A, 00187 Roma

Conseguire i CFP L.I.4

All. 1 - FACSIMILE ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

LOGO ORDINE/PROVIDER

Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri

Regolamento pubblicato in data 15 luglio 2013

Premesso che l'evento: convegno/corso/seminario/...

dal titolo:

“Attività Nucleari: La Qualificazione Degli Operatori”

è stato accreditato quale attività formativa con codice _____ - _____ ed è stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di/NOME PROVIDER e si è tenuto a il per la durata complessiva di ore XX

Verificata la corretta partecipazione

SI ATTESTA CHE

l' Ing. nato a il.....

C.F.....

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di al n. sezione ...settore.....

ha acquisito:

n. ... (...) **Crediti formativi per l'anno ...**

XXXXXX, li

FIRMA E TIMBRO

Legale rappresentante
Ordine/Provider



Conseguire i CFP L.I.4



AII. 2 - FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

LOGO ORDINE

Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri

Certificazione di rispetto della normativa

Preso atto delle informazioni alla data....., presenti nell'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale,

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

CERTIFICA

che l'Ing. NOME COGNOME, nato a.....il.....C.F.....
iscritto all'Albo al n°.....sezione.....settore.....

CASO A) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l'anno

CASO B) ha assolto alle disposizioni previste dalle norme in materia di Aggiornamento della Competenza Professionale per l'anno ... a partire dalla data del

XXXXXX, li

Il Presidente
XXXXXXXXXX

Conseguire i CFP L.I.4



AII. 3 – CERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI

LOGO ORDINE

Aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri

Attestazione di acquisizione dei crediti formativi professionali

Preso atto delle informazioni alla data....., presenti nell'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi Professionali, relative alla formazione effettuata dal professionista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale,

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

CERTIFICA

che l'Ing. NOME COGNOME, nato
a.....il.....iscritto a questo Albo al
n°.....sezione.....settore.....C.F.....

ha conseguito n. Crediti Formativi Professionali alla data delnecessaria per il rispetto
del regolamento pubblicato il.....ed è quindi in regola con gli
adempimenti previsti.

XXXXXX, li

Il Presidente
XXXXXXXXXX

L'iscrizione agli eventi



Eventi formativi

« « Dicembre 2016 » »

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

-  Corsi di formazione
-  Seminari
-  Convegni
-  Visite Tecniche
-  Data odierna

Vai alla lista completa degli eventi



ESONERI DAGLI OBBLIGHI FORMATIVI (ART. 11)

Sono motivo di **esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale**, concesso dagli Ordini territoriali su domanda dell'iscritto, i seguenti casi:

- **maternità o paternità**, per un anno;
- **servizio militare volontario e servizio civile**;
- **grave malattia o infortunio**;
- altri casi di **documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore**.

Alla concessione del periodo di esonero consegue la **proporzionale riduzione del numero di CFP da dedurre al termine dell'anno solare**.

14) ATTIVITA' FORMATIVA DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

Il professionista che partecipa ad attività formative svoltesi durante il proprio periodo di esonero, non potrà acquisire i CFP previsti dall'evento. La sua partecipazione all'evento formativo sarà comunque registrata nell'anagrafe nazionale dei crediti.

CREDITI PER FORMAZIONE ALL'ESTERO

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all'estero sono riconosciuti CFP, previa autorizzazione richiesta dagli stessi al CNI o all'Ordine territoriale, conformemente alle Linee di indirizzo predisposte dal CNI.

I crediti acquisibili all'estero non possono superare i 15 CFP/anno.

Il professionista dovrà inoltrare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, etc.) e, successivamente, quella attestante la frequenza all'evento, al CNI o all'Ordine Territoriale che, valutata la documentazione prodotta, provvederà eventualmente a riconoscere i relativi crediti, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all'Anagrafe nazionale dei crediti, istituita presso il CNI.

La Commissione Formazione ed Aggiornamento



La Commissione Istituzionale ha il compito di organizzare gli eventi formativi da proporre al Consiglio, vigilare sugli eventi formativi, predisporre le convenzioni , i contratti di parternariato e sponsorizzazione, il piano formativo annuale da sottoporre al Consiglio.

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento: Vice Presidente ing. Pasquale Capezzuto

I Consiglieri componenti : Daniele Marra, Roberto Masciopinto Angelo Lobefaro , Alberto Pizzini

Piano annuale formativo

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI NELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

Gli eventi organizzati

Dal 2013 ad oggi organizzati 360 eventi formativi, per un totale di 3545 CFP, a cui hanno partecipato 20317 colleghi.

179 eventi sono stati gratuiti (50%)

Eventi 2013	14		
cfp previsti	473		
partecipanti	716		
gratis	2 su 14	14%	
Eventi 2014	86		
cfp previsti	162		
partecipanti	2385		
gratis	49 su 86	57%	
Eventi 2015	62		
cfp previsti	729		
partecipanti	4988		
gratis	29 su 62	47%	
Eventi 2016	198		
cfp previsti	2181		
partecipanti	12228		
gratis	99 su 198	50%	

IL PRESENTE TESTO E' SOGGETTO ALLA TUTELA DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIRITTI DI AUTORE E PROPRIETA' INTELLETTUALE.

QUALSIASI RIPRODUZIONE DEL MATERIALE EFFETTUATA CON QUALSIASI MEZZO DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DALL'AUTORE